

DELIBERAZIONE 30 OTTOBRE 2018
540/2018/S/GAS

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI
OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI DATI DI QUALITÀ COMMERCIALE E DI
PERFORMANCE DEL SERVIZIO DI MISURA DEL GAS NATURALE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1039^a riunione del 30 ottobre 2018

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 marzo 2011, VIS 38/11 (di seguito: deliberazione VIS 38/11);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2013, 198/2013/S/gas (di seguito: deliberazione 198/2013/S/gas);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas, recante "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" e s.m.i. (di seguito: RQDG 14/19);
- la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 2016, 58/2016/E/gas (di seguito: deliberazione 58/2016/E/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2016, 296/2016/S/gas (di seguito: deliberazione 296/2016/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 21 settembre 2017, 638/2017/S/gas (di seguito: deliberazione 638/2017/S/gas).

FATTO:

1. Alcune imprese di distribuzione del gas naturale, tra cui Asec S.p.a. (di seguito: Asec o società), non hanno adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dalle disposizioni dell’Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale di cui alla RQDG 14/19.
2. Le disposizioni riguardavano, in particolare, gli obblighi di comunicazione all’Autorità dei dati relativi alla qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas e dei dati di *performance* del servizio di misura del gas naturale in riferimento all’anno 2014.
3. Pertanto, gli Uffici dell’Autorità hanno inviato alle predette imprese un sollecito e comunicato la riapertura del sistema telematico di raccolta dei dati per un certo lasso temporale.
4. Persistendo, tuttavia, l’inottemperanza da parte di alcune imprese, tra cui Asec, l’Autorità ha intimato, con deliberazione 58/2016/E/gas, l’adempimento, entro e non oltre il 15 marzo 2016, tramite il sistema telematico dell’Autorità, agli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 64 e 81, comma 1, della RQDG 14/19 per l’anno 2014.
5. In considerazione della scadenza del termine indicato nella predetta intimazione e della persistenza dell’inottemperanza da parte di Asec, l’Autorità, con deliberazione 296/2016/S/gas, ha avviato, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, il presente procedimento sanzionatorio. Nella medesima deliberazione di avvio, l’Autorità ha determinato, ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell’articolo 5, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l’importo della sanzione pecuniaria nella misura di euro 18.000 (diciottomila), prevedendo che l’eventuale pagamento di un terzo del citato importo entro il termine di trenta giorni dalla notifica della deliberazione 296/2016/S/gas – previo invio dei dati richiesti – avrebbe comportato l’estinzione del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com.
6. La società, tuttavia, non ha adempiuto all’obbligo informativo in parola, né pagato la citata sanzione amministrativa in misura ridotta e, pertanto, è proseguito l’ordinario procedimento sanzionatorio.
7. Nel corso dell’istruttoria, Asec non ha depositato documentazione difensiva, né ottemperato ai citati obblighi di comunicazione, malgrado l’intimazione ricevuta e l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei suoi confronti.
8. Con nota 1 febbraio 2018 (prot. Autorità 3041), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

9. Con nota 1 ottobre 2018 (prot. Autorità 27256), la Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità ha confermato il mancato adempimento da parte della società agli obblighi informativi in questione.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

10. Con la RQDG 14/19, l’Autorità ha regolato la qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale per il periodo regolatorio 2014-2019 ed imposto una serie di obblighi informativi in capo alle imprese distributrici del gas naturale, tra i quali l’obbligo di comunicare all’Autorità:
- dati relativi alla qualità commerciale del servizio di distribuzione entro il 31 marzo di ogni anno (articolo 64);
 - dati di *performance* del servizio di misura del gas naturale relativi all’anno 2014, entro il 30 giugno 2015 (articolo 81, comma 1).
11. L’acquisizione dei dati oggetto degli obblighi informativi, previsti dalle richiamate disposizioni della RQDG 14/19, è strumentale all’esercizio del potere di regolazione dell’Autorità, con particolare riferimento all’efficiente ed efficace determinazione dei livelli generali e specifici di qualità del servizio gas, nonché del potere di vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas di cui alla stessa RQDG.
12. Dagli elementi acquisiti emerge che la società non ha adempiuto ai predetti obblighi di comunicazione nemmeno dopo l’intimazione di cui alla deliberazione 58/2016/E/gas, con conseguente violazione di quest’ultima.
13. Si rileva che la condotta contestata non risulta cessata, non avendo la società ottemperato ai citati obblighi di comunicazione neppure dopo l’avvio del presente procedimento sanzionatorio, come confermato dalla Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità con nota 1 ottobre 2018 (prot. Autorità 27256).

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

14. L’articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- gravità della violazione;
 - opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell’agente;
 - condizioni economiche dell’agente.
15. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta omissiva della società contrasta con le disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza dell’Autorità. Per quanto concerne la durata di tale condotta, come già detto, l’inadempimento persiste.

16. Per quanto riguarda *l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
17. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, Asec si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità. In particolare, è stata sanzionata, con deliberazioni VIS 38/11 e 198/2013/S/gas, per violazione dell'obbligo di sostituzione delle condotte in ghisa con giunti di canapa e piombo e, con deliberazione 638/2017/S/gas, per violazioni in materia di pronto intervento gas.
18. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, come già evidenziato nelle risultanze istruttorie, dal bilancio relativo all'anno 2015 risulta che la società abbia conseguito un fatturato pari a circa euro 8.393.000.
19. Gli elementi sopra evidenziati consentono pertanto di determinare la sanzione nella misura di euro 18.750 (diciottomilasettecentocinquanta)

DELIBERA

1. di accertare la mancata ottemperanza, da parte di Asec S.p.a., agli obblighi di cui in motivazione;
2. di irrogare ad Asec S.p.a., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 18.750 (diciottomilasettecentocinquanta);
3. di ordinare ad Asec S.p.a. di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a. oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789 T");
5. di ordinare ad Asec S.p.a. di comunicare all'Autorità l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato agli indirizzi riscossione@arera.it e sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it entro 5 (cinque) giorni dalla sua effettuazione;
6. di notificare il presente provvedimento ad Asec S.p.a. (P. iva 03542180876) mediante PEC all'indirizzo info@pec.asec.ct.it, nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

30 ottobre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini